

Allegato B
Spese di istruttoria

(Art. 8, comma 1 e art. 20, comma 2)

Le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti sono a carico dell'istante.

Gli importi delle spese di istruttoria rappresentano un parziale ristoro dei complessivi oneri sostenuti dall'autorità concedente per l'esame e la valutazione delle istanze, nonché per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Le predette spese sono rapportate al carico di lavoro presunto quantificato in funzione della complessità e durata dell'iter istruttorio ed alla tipologia di uso dell'acqua.

Nel definire le spese di istruttoria devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

- B 1. la tipologia e complessità delle opere in progetto;
- B 2. la complessità e la durata del procedimento;
- B 3. la tipologia di acquifero interessato dal prelievo;
- B 4. la tipologia di uso dell'acqua.

B 1. Rilevanza del prelievo

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * prelievi di portata massima superiori a 5.000 litri al secondo;
- * prelievi di portata massima eccedente i 1.000 litri al secondo, fino al limite della classe superiore;
- * prelievi di portata massima eccedente i 100 l/s, fino al limite della classe superiore;
- * prelievi di portata massima inferiore o uguale a 100 litri al secondo.

Nel caso di prelievi da acque sotterranee le soglie sono ridotte a un decimo del valore innanzi indicato.

B 2. Complessità e durata del procedimento

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * nuove concessioni e varianti sostanziali;
- prelievi sottoposti alla fase di valutazione prevista della legge regionale 40/1998;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria per i quali sono richiesti gli approfondimenti sulle componenti ambientali interessate dalla derivazione;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria;
- prelievi sottoposti alla procedura semplificata;
- * varianti non sostanziali e di rinnovi.

B 3. Tipologia di acquifero interessato dal prelievo

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * prelievi dalla falda profonda;
- * prelievi dalla falda freatica;
- * prelievi da corpo idrico superficiale o da sorgenti;

B 4. Tipologia di uso dell'acqua

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * uso per produzione di beni e servizi;
- * uso energetico;
- * uso potabile;
- * uso agricolo;
- * altri usi.

Le spese di istruttoria sono quantificate dall'autorità concedente tenendo conto delle predette categorie e comunque non eccedenti i 1.500 euro

Nel caso di derivazioni soggette alla procedura semplificata, nonché in presenza di un procedimento attivato ai sensi dell'art. 27 bis e dell'articolo 35, le spese istruttorie non potranno eccedere i 100 euro.

All'atto della presentazione dell'istanza il richiedente documenta l'avvenuto versamento della quota di acconto stabilita dalla provincia in relazione ai criteri contenuti nel presente allegato.